



**CREATIVE
HUB**
ACADEMY

MPDA aps

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

APPROVATO IN DATA 02/09/2022

Il presente Regolamento, pubblicato a cura di CREATIVE HUB ACADEMY (MPDA aps) di Bologna, è consultabile nell'Albo dell'Istituto, in via del Tappezziere 4 ed è disponibile nel sito web: <https://creativehub.academy/governance>

REGOLAMENTO DIDATTICO

MPDA aps Sede Legale: Via del Tappezziere 4,, 40138 Bologna.

Tel 051/6313706 - email: info@mpda.bo.it - pec: mpda@pec.it

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Titoli e corsi di studio

Art. 3 - Crediti Formativi Universitari (CFU/ECTS)

Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

6 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art. 7 - Strutture didattiche

TITOLO III - CORSI DI DIPLOMA DI I° LIVELLO

Art. 8 - Corsi di Diploma di I° livello

Art. 8/1 - Ammissione

Art. 8/2 - Conseguimento del Diploma I° livello

TITOLO IV - CORSI DI DIPLOMA DI II° LIVELLO

Art. 9 - Corsi di Diploma di II° livello

Art. 9/1 - Ammissione

Art. 9/2 - Conseguimento del Diploma di II° livello

TITOLO V - ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGRATIVE

Art. 10/1 - Attività di tirocinio post-diploma

Art. 10/2 - Corsi e attività di perfezionamento all'estero

Art. 10/3 - Attività culturali ed integrative

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Art. 11 - Programmazione didattica

Art. 11/1 - Piani di studio

Art. 11/2 - Piano di copertura degli insegnamenti

Art. 11/3 Reclutamento docenti

Art. 11/4 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

Art. 11/5 - Coordinamento delle attività didattiche

Capo II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 12 - Tipologia delle forme didattiche

Art. 12/1 - Insegnamenti

Art. 12/2 - Esercitazioni e laboratori didattici

- Art. 12/3 - Seminari didattici
- Art. 12/4 - Attività pratiche in contesti organizzativi/professionali
- Art. 12/5 - Compiti didattici dei docenti

Capo III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

- Art. 13 - Tipologie di accertamento
- Art. 13/1 - Ammissione agli esami di profitto
- Art. 13/2 - Commissione degli esami di profitto
- Art. 13/3 - Ammissione ai corsi di studio
- Art. 13/4 Prova finale di Diploma

Capo IV - ORIENTAMENTO

- Art. 14 - Attività di orientamento e tutoring

Capo V - RESPONSABILITA' DIDATTICHE

- Art. 15 - Individuazione delle responsabilità

TITOLO VII - STUDENTI

Capo I - NORME GENERALI

- Art. 16 - Rapporto formativo
- Art. 17 - Immatricolazioni
- Art. 17/1 - Iscrizioni e libretti personali
- Art. 17/2 - Immatricolazione in base a titolo di studio estero
- Art. 17/3 - Iscrizione di Diplomati
- Art. 17/4 - Curricula e piani di studio individuali

Capo II - MOBILITA' STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

- Art. 18 - Trasferimento ad altre Istituzioni
- Art. 18/1 - Trasferimenti da altre Istituzioni
- Art. 18/2 - Passaggi di corso
- Art. 19 - Riconoscimento dei Titoli per la progressione accademica
- Art. 20 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi
- Art. 20/1 - Rinuncia agli studi
- Art. 20/2 - Decadenza della qualifica di studente
- Art. 20/3 - Cessazione della qualifica di studente

Capo III - TITOLI ACCADEMICI

- Art. 21 - Rilascio dei Diplomi accademici
- Art. 21/1 - Riconoscimento di titoli accademici esteri
- Art. 21/2 - Rilascio dei titoli di studio
- Art. 21/3 - Documentazione amministrativa

Capo IV - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

- Art. 22 - Sanzioni disciplinari

TITOLO VIII - DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 23 - Diritto allo studio

Art. 24 - Studenti diversamente abili

TITOLO IX - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 25 - Comunicazione

TITOLO X - ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 26 - Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

REGOLAMENTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1- Il presente Regolamento Didattico di Ateneo - di seguito denominato "Regolamento":

- a - disciplina l'ordinamento didattico dei corsi di studio di Alta Formazione ed altre offerte formative dell'Istituto per il conseguimento dei relativi titoli previsti;
- b - detta i principi generali e fornisce le direttive organizzative dell'Istituto;
- c - regola la vita accademica degli studenti garantendone il diritto allo studio.

Art. 2

Titoli e corsi di studio

1 - L'Istituto organizza, nell'ambito dell'Alta Formazione:

- a - Corsi accademici triennali equivalenti di I° livello;
- b - Corsi accademici biennali equivalenti di II° livello.

Pertanto l'Istituto rilascia i seguenti titoli:

- a - Diploma Triennale;
- b - Diploma Biennale.

2 - L'Istituto inoltre organizza altre tipologie di corsi, al termine dei quali sono rilasciati i titoli previsti dallo specifico inquadramento ed altre attività didattiche ed affini:

- a - Corsi di perfezionamento breve;
- b - Corsi di aggiornamento e formazione professionale (IFTS, EQF e Fondo Sociale Europeo);
- c - Corsi di preparazione agli esami di lingue;
- d - Corsi di formazione, stage, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale;
- e- Corsi intensivi e di orientamento per studenti;
- f - Corsi liberi.

3 - Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dal presente Regolamento coerentemente con quanto previsto dallo Statuto nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

4 - Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico secondo quanto previsto dallo Statuto Accademico.

Art. 3

Crediti Formativi (CFU/ECTS)

- 1 - Gli ordinamenti didattici dei Corsi accademici equivalenti di I° e II° livello prevedono il riconoscimento di Crediti Formativi assegnati a ciascun insegnamento, di seguito denominati CFU/ECTS, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
- 2 - Per CFU/ECTS s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale. Ciascun CFU/ECTS corrisponde a 25 ore di attività.
- 3 - I CFU/ECTS corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
- 4 - Al singolo CFU/ECTS corrispondono venticinque ore di attività per lo studente, comprensive del lavoro assistito e dello studio individuale. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite dei venti per cento, sono possibili, su parere del Consiglio Accademico, con specifico Decreto direttoriale.
- 5 - La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFU/ECTS per anno, per un totale complessivo medio di circa 1500 ore di lavoro.
- 6 - Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituto può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali o accademiche, salvo approvazione del Consiglio Accademico.
- 7 - I Regolamenti Didattici dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.

Art. 4

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

- 1 - Gli ordinamenti didattici sono regolati dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio.
- 2 - Gli ordinamenti sono soggetti a periodica verifica e revisione in relazione al numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento ed attività formativa.

Art. 5

Regolamenti didattici dei corsi di studio

- 1 - Il Regolamento Didattico del Corso di studio è determinato dalla competente struttura didattica previo parere favorevole del Consiglio Accademico che lo delibera.
- 2 - Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento

nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i piani di studio e relativi insegnamenti, eventuali altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:

- a - la denominazione del corso di studio;
- b - la classe e l'indirizzo di appartenenza;
- c - gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- d - piano di studio;
- e - le regole di presentazione dei piani di studio individuali, qualora previsti;
- f - i crediti assegnati a ciascun insegnamento relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative;
- g - la tipologia delle forme didattiche;
- h - le caratteristiche degli esami di profitto;
- i - le regole sugli obblighi della frequenza;
- l - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- m - le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- n - dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di Diploma di I° e II° livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

Art. 6

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1 - L'Istituto può proporre attivazioni, disattivazioni o modifiche dei Corsi di studio, secondo le procedure previste dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2 - La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studio, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico.

3 - L'Organo di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi.

4 - Un corso viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati:

- a - la denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del corso;
- b - il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
- c - le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
- d - il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- e - il numero massimo di partecipanti previsto;
- f - le modalità di accesso dei partecipanti;
- g - l'ammontare delle quote di iscrizione previste;
- h - la sede di svolgimento del corso;
- i - le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- j - le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie;
- l - il piano di fattibilità finanziario;

- m - le risorse economiche disponibili;
- n - la struttura/il dipartimento di riferimento del corso.

5 - I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi e convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi inter-universitari). I regolamenti dei Corsi di studi interscuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti rilascio del titolo finale e in responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

6 - I Corsi di studio possono essere attivati dall'Istituto anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, anche esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali.

7 - Il Consiglio Accademico verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.

8 - In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Istituto garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art.7

Organizzazione delle strutture

1 - L'esercizio organico e integrato delle attività di didattica, di produzione e di ricerca è in capo alle strutture organizzative dell'Istituto che promuovono, coordinano e organizzano, in collaborazione tra loro, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione nel rispetto del principio di autonomia delle stesse.

2 - Le strutture sono coordinate dai Consigli di struttura.

3 - Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con dispositivo del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell'Istituto, l'istituzione di organi ristretti/responsabilità all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.

TITOLO III

Corsi accademici triennali equivalenti di I° Livello

Art. 8

Finalità

1 - I Corsi di I° livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, mediante una solida preparazione culturale di base per almeno il 20% e per non più del 30% di insegnamenti di natura teorico/metodologica/storica.

Inoltre l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di II° livello. Il percorso formativo previsto dai corsi è di norma di durata triennale per un totale di 180 CFU/ECTS.

Art. 8/1

Ammissione

1 - Per essere ammessi ad un Corso di I° livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Istituto e dagli accordi internazionali.

2 - Per i corsi di diploma per i quali l'Istituto preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento didattico di Corso.

3 - Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento didattico di Corso.

4 - Il Regolamento didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.

5 - Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare attività formative propedeutiche allo specifico insegnamento rispetto cui si è risultati deficitari, ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione.

Art. 8/2

Conseguimento del Diploma Triennale

1 - Per conseguire il Diploma di I° livello lo studente deve acquisire 180 CFU/ECTS, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal Regolamento Didattico di Corso. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver

superato tutti gli esami di profitto nelle modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici.

2 - La prova finale, di cui al successivo art. 13/4 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso specifico, consiste in:

- a. Una prova pratica esplicativa della specificità didattica di indirizzo, secondo le modalità definite dal Regolamento didattico di Corso;
 - b. Una colloquio orale consistente nella discussione di una tesi (elaborato/saggio breve/presentazione...) secondo le modalità definite dal Regolamento didattico di Corso;
- in presenza di una Commissione composta secondo l'art. 13/4 del presente Regolamento.

TITOLO IV

Corsi accademici biennali equivalenti di II° Livello

Art. 9

Finalità

1 - I Corsi di II° livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione nell'ambito della musicologia e beni musicali, scienze dello spettacolo e produzione multimediale.

Il percorso formativo previsto dai corsi è di norma di durata biennale per un totale di 120 CFU/ECTS.

Art. 9/1

Ammissione

1 - Per accedere ad un Corso di II° livello occorre essere in possesso del Diploma di I° livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal Corso di II° livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Istituto nel rispetto degli accordi internazionali.

2 - Per i Corsi di II° livello per i quali l'Istituto preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento didattico di Corso.

3 - Per i Corsi di II° livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal Regolamento didattico di Corso.

4 - I regolamenti didattici di ogni Corso di II° livello disciplinano i requisiti richiesti per l'ammissione.

5 - Per l'ammissione al Corso di II° livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.

6 - Qualora lo studente abbia acquisito titolo in esito ad una Classe di Corso triennale coerente, secondo quanto definito dal Regolamento didattico specifico, non è richiesta alcuna verifica.

7 - La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito titoli in esito ad una Classe di Corso triennale non coerente, secondo quanto definito dal Regolamento didattico specifico.

8 - Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare attività formative propedeutiche allo specifico insegnamento rispetto cui si è risultati deficitari, ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione.

Art. 9/2

Conseguimento del Diploma Biennale

1 - Per conseguire il Diploma di II° livello lo studente deve aver acquisito 120 CFU/ECTS. Tali CFU/ECTS sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative.

2 - La prova finale, di cui al successivo art. 13/4 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso specifico, consiste in,

- a. Una prova pratica esplicitiva della specificità didattica di indirizzo, secondo le modalità definite dal Regolamento didattico di Corso;
- b. Una colloquio orale consistente nella discussione di una tesi (elaborato/saggio breve/presentazione...) secondo le modalità definite dal Regolamento didattico di Corso; in presenza di una Commissione di cui al successivo art. 13/4 del presente Regolamento.

TITOLO V

ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE

Art. 10/1

Attività pratiche in contesti professionali

1 - L'Istituto può attivare convenzioni con imprese ed organizzazioni professionali per svolgere attività pratiche nei diversi ambiti formativi. A seconda della tipologia corsuale tali attività possono essere obbligatorie ed, eventualmente rilasciare crediti formativi.

Le strutture didattiche dovranno definire:

- a -convenzioni indicando criteri e modalità e contenuti;
- b -criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento;
- c -obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento;
- d -rilascio dell'attestato di partecipazione;
- e -eventuali cause di invalidità.

Art. 10/2

Corsi e attività di perfezionamento all'estero

1 - L'Istituto è accreditato Erasmus KA 120 (VET – Vocational Education and Training) ed organizza attività professionali di perfezionamento presso aziende, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza a tali attività, destinate esclusivamente a persone che abbiano ottenuto il titolo di qualifica professionale e/o di istruzione e Formazione Tecnico Professionale.

Art. 10/3

Attività culturali ed integrative

1 - L'Istituto organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Art. 11

Programmazione didattica

1 - Ai sensi dello Statuto Accademico, il Consiglio Accademico delibera, su indicazione delle strutture didattiche, il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. Tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento ed in merito ai seguenti strumenti di programmazione approva:

- a - integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b - piano di copertura degli insegnamenti;
- e - piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d - piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e - piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

2 - Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 11/1

Piani di studio

1 - I piani di studio determinano le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicando il peso in termini di CFU/ECTS, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.

2 - I piani di studio sono approvati dal Consiglio Accademico ai sensi dello Statuto e definiti, ogni anno, entro il mese di maggio per l'anno accademico successivo, nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel Regolamento Didattico del corso di studio.

Art. 11/2

Piano di copertura degli insegnamenti

1 - Il Direttore, individua annualmente o in base a specifiche necessità, il fabbisogno di copertura degli insegnamenti sentiti i Consigli di struttura e propone al Consiglio accademico un piano di reclutamento.

2 - Sulla base del piano, il Direttore, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultino coperte. Di norma l'incarico ha validità annuale con rinnovo automatico.

3 - Il bando è redatto ed emanato secondo i canoni definiti dalla procedura di reclutamento docenti secondo le specificità degli insegnamenti.

Art. 11/3

Reclutamento docenti

1 - Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, definisce le modalità di reclutamento dei docenti attraverso una procedura che contempla le varie fasi del processo ed i contenuti relativi alle regole di ammissione, composizione della commissione, tipologia di prove, criteri di valutazione, approvazione della graduatoria. Altre ed eventuali sulla base delle specificità dell'insegnamento.

Art. 11/4

Calendario didattico e Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

1 - Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo.

2 - Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e su disponibilità del docente l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 11/5

Coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche

1 - Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche coordinate dalle singole strutture sono monitorate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività ogni semestre in sede di Consiglio Accademico.

Capo II - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 12

Tipologia delle forme didattiche

1 - Le attività didattiche svolte dall'Istituzione possono assumere tutte le forme previste dal Regolamento didattico di Corso nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista.

2 - In ogni caso, gli insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 12/1

Insegnamenti

1 - I corsi sono articolati in insegnamenti corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del curriculum didattico.

2 - Gli insegnamenti sono organizzati dalle strutture didattiche competenti in coerenza con il Regolamento didattico di Corso.

3 - Gli insegnamenti possono essere di durata diversa a seconda della tipologia formativa e Titolo/Certificazione finale che incidono sulla struttura dei programmi.

4 - I programmi didattici afferenti ad indirizzi diversi appartenenti alla stessa classe o gruppo affine di discipline, possono prevedere attività formative di base e caratterizzanti comuni prima della differenziazione dei percorsi stessi.

Art. 12/2

Laboratori didattici

1 - Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse sono svolte dallo studente e supervisionate dal docente o dal tutor didattico.

2 - A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, i laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

Art. 12/3

Seminari didattici

1 - Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente o della Direzione.

Art. 12/4

Attività pratiche in contesti organizzativi/professionali

1 - Le attività consistono in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Istituzione, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto di insegnamento.

2 - La durata delle attività è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio e della specifica tipologia formativa.

3 - Le attività pratiche presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi formativi, i tempi e le modalità di svolgimento delle stesse, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

Art. 12/5

Compiti didattici dei docenti

1 - I compiti didattici dei docenti consistono in:

- a - lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
- b - assistenza individuale agli studenti;
- c - accertamento del profitto degli studenti;
- d - attività di tutorato e di orientamento;
- e - assolvimento dei compiti organizzativi interni;
- f - partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.

2 - Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Istituzione e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.

3 - I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.

4 - Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

5 - Il registro rappresenta il documento formale della completa realizzazione delle attività.

Capo III - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 13

Tipologie di accertamento

- 1 - L'accertamento della preparazione degli studenti avviene attraverso:
 - a - colloquio conoscitivo;
 - b - prove di accertamento della preparazione iniziale;
 - c - esami di profitto che possono altresì prevedere prove di valutazione intermedia (revisioni);
 - d - prove finali.

- 2 - A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento a seconda delle fasi di entrata o frequenza dello studente e della specifica tipologia corsuale.

- 3 - In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti didattici del corso di studio.

- 4 - L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami di profitto di ogni insegnamento sono strutturati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame.

- 5 - Gli esami di profitto di ogni insegnamento sono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione come Art 13/2.

- 6 - L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi triennali e biennali di I° e di II° livello e prevede almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'A.A. approvate dal Consiglio Accademico.
La comunicazione relativa alle sessioni, pubblicata ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento, deve indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli.

- Di norma, le sessioni d'esame sono organizzate come segue:
 - sessione estiva (giugno-luglio);
 - sessione autunnale (settembre-ottobre);
 - sessione invernale (febbraio-aprile).
- Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina.

- 7 - La data dell'appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno dieci giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.

8 - Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova all'inizio dell'Anno Accademico.

9 - L'esame di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

10 - La sessione degli esami di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione dell'ordinaria attività didattica.

11 - Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del consiglio della struttura didattica o suo rappresentante di riferimento. I pre appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.

12 - Gli esami di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

13 - L'esame di profitto si intende superato quando lo studente consegua una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode.

Art. 13/1

Ammissione agli esami di profitto

1 - Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve:

- a - essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
- b - essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo insegnamento.

2 - Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

3 - Lo studente può sostenere, nel corso dell'A.A., tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

4 - Lo studente non può sostenere esami di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A. A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto.

5 - Lo studente che in un esame di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nelle sessioni successive.

Art. 13/2

Commissione degli esami di profitto

1 - Le prove di profitto relative ad ogni insegnamento sono valutate da una Commissione di valutazione composta da tre docenti, tra cui il docente titolare in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Istituzione.

2 - I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente coerentemente con il Regolamento didattico del Corso di studio.

3 - La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive.

4 - La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul profilo digitale personale dello studente.

Art. 13/3

Ammissione ai corsi di studio

1 - L'accesso ai Corsi accademici triennali equivalenti di I° livello e biennali equivalenti di II° livello è regolato dagli art. 8/1 e 9/1 del presente Regolamento.

2 - Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

- a - disponibilità dei docenti;
- b - disponibilità di aule e laboratori;
- c - monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
- d - monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni.

Art. 13/4

Prova finale di Diploma

1 - I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali per il conseguimento delle certificazioni equiparabili al I° e II° livello, sono definiti dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

2 - Le prove finali sono sostenibili all'interno di tre sessioni annuali, di norma organizzate come segue:

- sessione estiva (giugno-luglio);
- sessione autunnale (settembre-ottobre);
- sessione invernale (febbraio-aprile).

Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico.

3 - Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

- a - aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFU/ECTS;
- b - essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi;
- c - aver richiesto una tesi di Diploma al Docente dell'insegnamento prescelto prima dell'inizio del secondo semestre dell'ultimo anno di Corso;
- d - presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere, se è previsto, al versamento dell'indennità della prova finale stabilita dal Consiglio di

Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno venti giorni prima della data di discussione delle tesi.

4 - La prova finale si svolge davanti ad apposita Commissione giudicatrice nominata dal Direttore dell'Istituzione e formata da almeno tre docenti del Corso di Studi, tra cui il Relatore designato e un docente supplente.

5 - Il Docente relatore risponde del carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.

6 - Il Diploma si consegue previo superamento di una prova finale che consiste nelle seguenti consegne, su un argomento scelto nell'ambito delle discipline in oggetto.

- a. Una prova pratica esplicativa della specificità didattica di indirizzo (performance, installazione, registrazione ecc);
- b. Un colloquio orale consistente nella discussione di una tesi

7 - Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con il Docente relatore, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza può comportare il respingimento del lavoro dello studente con provvedimento formale.

8 - La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione della Commissione viene assegnato per il 50% alla prova pratica esplicativa della specificità didattica di indirizzo e per il 50% al colloquio orale consistente nella discussione di una tesi (elaborato/saggio breve/presentazione...).

9 - La proposta di votazione finale viene avanzata alla Commissione giudicatrice dal Docente relatore. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in caso di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "studente eccellente" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.

10 - Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

11 - I verbali dell'esame finale, nei quali vengono riportate le valutazioni della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti partecipanti alla seduta.

Capo IV – ORIENTAMENTO

Art. 14

Attività di orientamento e tutoring

- 1 - L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla sua vocazione, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomatici, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali del settore.
- 2 - L'attività viene realizzata da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un responsabile designato dal Consiglio Accademico. Può prevedere, in entrata, la collaborazione con istituti di istruzione secondaria di II° grado e, in uscita, con Organizzazioni, Imprese, ecc. per inserimento professionale, previa stipula di convenzioni.
- 3 - L'Istituto organizza altresì attività di tutorato dirette a:
 - a - contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
 - b - migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c - favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
 - d - rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
- 4 - Le attività aggiuntive per attività di orientamento possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti.

Capo V - RESPONSABILITA' DIDATTICHE

Art. 15

Individuazione delle responsabilità

- 1 - Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di un'efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Istituto.
- 2 - Le responsabilità sono attribuite:
 - a - al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche gestite dalle strutture didattiche;
 - b - ai docenti per lo svolgimento delle attività di insegnamento nei limiti delle disposizioni dei Regolamenti didattici del corso di studio.

TITOLO VII STUDENTI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 16

Rapporto formativo

1 - Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Istituzione.

2 - Sono equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali.

3 - Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 2 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

4 - Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I° o II° livello, in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato frequenza e gli esami di profitto e non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 17

Immatricolazioni

1 - La domanda di immatricolazione, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dall'Organo amministrativo e pubblicati. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 17/1

Iscrizioni e libretti personali

1 - L'iscrizione ai Corsi triennali e biennali equivalenti di I° livello° e II° livello, è rinnovata automaticamente di anno in anno; lo studente ha facoltà di bloccare il rinnovo all'anno successivo entro il 30 marzo tramite lettera al Direttore completa di motivazione.

2 - Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quelli di immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

3 - Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico elettronico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Istituto in qualità di studente, valido come:

- a - documento di riconoscimento all'interno dell'Istituto e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- b - documento contenente il percorso didattico dello studente;
- c - documento comprovante l'iscrizione all'Istituto e gli esami sostenuti.

4 - Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

5 - Lo studente in difetto di immatricolazione, o iscrizione, non può accedere alle attività didattiche e sostenere esami.

Art. 17/2

Immatricolazione in base a titolo di studio estero

1 - L'Istituzione accoglie con favore studenti stranieri o in possesso di titoli esteri ed applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti.

2 - Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:

- a - determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio.
- b - approva le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
- c - emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee (European Higher Education Area) e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

3 - La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio estero è accolta alle seguenti condizioni:

a - che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio estero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio, risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Istituzioni del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere;

b - che il titolo di studio estero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4 - Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Istituto. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 17/3

Iscrizione di Diplomati

1 - I Diplomati di I° e II° livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I° e II° livello. Il Consiglio Accademico procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2 - La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti per le iscrizioni ordinarie.

3 - Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per norme, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4 - Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 17/4

Curricula e piani di studio individuali

1 - L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".

2 - Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel 1° anno di corso può presentare alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative.

L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata annualmente dalla struttura didattica competente. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti.

Capo II - MOBILITA' STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

Art. 18

Trasferimento ad altre Istituzioni

1 - Lo studente può trasferirsi ad altra Istituzione convenzionata presentando domanda, entro il 31 marzo dell'anno accademico precedente, purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Istituzione di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Istituzione ospitante ad accogliere la domanda.

2 - A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Istituzione lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Istituzione, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento. L'accettazione del trasferimento ad altra Istituzione non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente. L'Istituzione ricevente può riconoscere totalmente o parzialmente il curriculum accademico svolto dallo studente, con relativi esami di profitto sostenuti e CFU/ECTS acquisiti.

Art. 18/1

Trasferimenti da altre Istituzioni

1 - L'Istituto può accogliere la richiesta di iscrizione a Corsi da parte di studenti provenienti da altri Istituti. L'istanza deve essere accompagnata, da documento comprovante la disponibilità dell'Istituzione di provenienza.

2 - Alla domanda di trasferimento deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFU/ECTS acquisiti e monte ore di insegnamento.

3 - Il Consiglio Accademico, delibera l'eventuale riconoscimento degli studi svolti presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione:

a - di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi.

b - di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati..

4 - Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni convenzionate debbono comunque essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

5 - I crediti formativi vengono conformati allo schema CFU/ECTS.

Art. 18/2

Passaggi di corso

1 - È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro il 30 novembre di ogni anno e comunque subordinata ai posti disponibili all'indirizzo richiesto.

2 - I CFU/ECTS acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

Art. 19

Riconoscimento dei Titoli per la progressione accademica

- 1 - È consentita ai fine della progressioni degli studi, la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a - in possesso di titolo universitario;
 - b - in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c - in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

- 2 - L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a - presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b - presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c - presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.

- 3 - Il riconoscimento può avvenire mediante:
 - a - la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico formative uguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Istituto, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b - la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

- 4 - Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

Art. 20

Sospensione e interruzione temporanea degli studi

- 1 - Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Istituzioni estere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca.

- 2 - Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili.

Art. 20/1

Rinuncia agli studi

- 1 - Lo studente può rinunciare agli studi intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.

2 - La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative e comunque non prevede alcun rimborso di somme versate.

3 - Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 20/2

Decadenza della qualifica di studente

1 - Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente.

2 - Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti.

3 - Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

4 - La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 20/3

Cessazione della qualifica di studente

1 - La qualifica di studente iscritto all'Istituto cessa per:

- a -conseguimento del titolo di studio;
- b -trasferimento ad altra Istituzione;
- c -rinuncia agli studi;
- d -decadenza.

Capo III - TITOLI

Art. 21

Rilascio dei Diplomi

1 - I titoli di studio conferiti vengono rilasciati dal Direttore.

2 - Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Presidente d'Istituto. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 21/1

Riconoscimento di titoli accademici esteri

1 - Quando il titolo estero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Istituto procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.

2 - La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi di I° Livello.

3 - In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Istituto attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.

4 - Le domande di riconoscimento possono essere presentate in qualunque periodo dell'anno.

5 - L'interessato al riconoscimento di titolo estero è tenuto a presentare, oltre l'originale, tradotto anche in lingua italiana, i seguenti documenti:

- a - certificazione degli esami di profitto sostenuti con l'indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
- b - programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattica formativa seguita;
- c - il titolo di Scuola superiore che ha consentito l'iscrizione all'Istituto.

6 - Il Consiglio Accademico, provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definitiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.

7 - Qualora il riconoscimento dell'equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

Art. 21/2

Rilascio dei titoli di studio

1 - Al completamento dei Corsi accademici triennali e biennali equivalenti di I° livello° e II° livello viene rilasciato all'interessato il Diploma corrispondente.

2 - Al completamento di altre tipologie di corsi (ad esempio: di Istruzione e formazione tecnica superiore, di alta formazione a qualifica professionale regionale, di alta formazione ad alto contenuto tecnologico ed innovativo), viene rilasciato all'interessato il Diploma/Attestato/Certificato relativo specifico.

Art. 21/3

Documentazione amministrativa

1 - La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera accademica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2 - L'Istituto rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato redatto in duplice lingua (in italiano e in inglese) e riporta le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, nonché la valutazione secondo la scale ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Capo IV - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

Art. 22

Sanzioni disciplinari

1 - Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti al di fuori della sede dell'Istituto quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

2 - Le sanzioni che possono essere attuate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:

- a - ammonizione;
- b - interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c - sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
- d - espulsione temporanea dall'Istituto, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
- e - radiazione dell'Istituto.

3 - Le sanzioni di cui alla lettera a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di una relazione del Direttore.

4 - Nei casi previsti di cui alle lettere b), c), d), e), lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.

5 - Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.

6 - Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.

TITOLO VIII DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 23

Diritto allo studio

1 - L'Istituto persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

2 - L'Istituto provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

Art. 24

Studenti diversamente abili

1 - L'Istituto garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

TITOLO IX

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 25

Comunicazione

1 - L'Istituto, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2 - L'Organo di Amministrazione, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento e la fruibilità delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

TITOLO X

ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 26

Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

1 - Il presente Regolamento, è deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici. Il Regolamento è adottato con decreto del Direttore.

2 - All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

